 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO</p>	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</p> <p>per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p>Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 1 di 24</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico

Corso di Porta Nuova 23

20121 MILANO




# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

## D.U.V.R.I.


Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81

<b>Nota:</b> nuovo documento			
<b>Emissione</b>	Prima emissione	<b>Distribuzione</b>	<b>Controllata</b>
<b>Redazione</b>	ASPP: Sig.ra S. Cavenago EQ: Dr. E. Giudici RSPP: P.I. Mauro Bolchi		
<b>Verifica</b>	RTQ: Sig.ra S. Cavenago RQ: P.I. M. Bolchi		
<b>Approvazione</b>	RSPP: P.I. M. Bolchi		

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 2 di 24</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>ARGOMENTO E SCOPO</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RIFERIMENTI LEGISLATIVI</b>	<b>3</b>
2.1	<i>D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (ex legge 3 Agosto 2007 n. 123)</i>	3
<b>3</b>	<b>NORMA UNI EN ISO 9001:2000</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>MODULI E DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>DISPOSIZIONI</b>	<b>9</b>
9.1	<i>Cantieri temporanei o mobili</i>	10
9.2	<i>Responsabile del coordinamento</i>	10
9.3	<i>Disposizioni generali riguardanti la sicurezza sul lavoro e disposizioni interne</i>	10
9.4	<i>Indicazioni in caso di emergenza ed evacuazione</i>	13
9.5	<i>Gestione delle situazioni di emergenza</i>	14
9.6	<i>Emergenze sanitarie (infortuni/malori)</i>	14
<b>10</b>	<b>POSSIBILI INTERFERENZE</b>	<b>14</b>
10.1	<i>Impianti antincendio</i>	14
10.2	<i>Agibilità delle vie di fuga, uscite di sicurezza e dispositivi antincendio</i>	15
10.3	<i>Fiamme libere</i>	15
10.4	<i>Barriere architettoniche / presenza di ostacoli</i>	16
10.5	<i>Rischio caduta materiali dall'alto</i>	16
10.6	<i>Proiezione di schegge</i>	16
10.7	<i>Accesso di automezzi e macchine operatrici</i>	17
10.8	<i>Apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici delle sedi della stazione appaltante</i>	17
10.9	<i>Autorizzazione alle sospensioni della fornitura di energia elettrica, gas e acqua</i>	18
10.10	<i>Superfici bagnate nei luoghi di lavoro</i>	18
10.11	<i>Impianti di distribuzione di gas medicali e tecnici</i>	18
10.12	<i>Possibili esposizioni a Rischio biologico</i>	18
10.13	<i>Possibili esposizioni a Rischio chimico</i>	19
10.14	<i>Farmaci chemioterapici antitumorali</i>	19
10.15	<i>Uso di sostanze chimiche (vernici, smalti, siliconi, detergenti, ecc.)</i>	20
10.16	<i>Emergenza per lo sversamento di sostanze chimiche</i>	20
10.17	<i>Sviluppo di polveri, fibre, inquinanti aerei, fumi, gas, vapori derivanti da lavorazioni</i>	21
10.18	<i>Depositi, magazzini e locali in genere</i>	21
10.19	<i>Sovraccarichi</i>	21
10.20	<i>Materiali e forniture da utilizzarsi da parte della ditta appaltatrice per i lavori</i>	21
10.21	<i>Radiazioni ionizzanti</i>	21
10.22	<i>Radiazioni ottiche (non ionizzanti)</i>	22
10.23	<i>Radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici)</i>	22
10.24	<i>Risonanza magnetica</i>	22
10.25	<i>Possibili esposizioni a Rumore</i>	23
<b>11</b>	<b>INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>23</b>
<b>12</b>	<b>COMPORAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA A.O.</b>	<b>23</b>
<b>13</b>	<b>MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA E DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE a corredo del "DUVRI" (Allegato A)</b>	<b>24</b>
<b>14</b>	<b>VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E SOPRALLUOGO CONGIUNTO (Allegato B)</b>	<b>24</b>

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO</p>	<p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p style="text-align: center;">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 3 di 24</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

## 1 ARGOMENTO E SCOPO

L'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81 recita: *"il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando **un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze**. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.

Le finalità del presente documento sono le seguenti:

1. valutare i rischi derivanti da possibili interferenze, quando presenti, negli ambienti in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell'espletamento degli appalti;
2. contribuire ad eliminare o ridurre i rischi interferenziali di cui sopra;
3. fornire alle imprese appaltatrici dettagliate informazioni:
  - a) sui rischi di carattere generale e particolare esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto;
  - b) sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività istituzionale dell'A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico;
  - c) sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle possibili interferenze.

In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture dell'A.O. (degenti, utenti, visitatori).


## 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

### 2.1 D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 (ex art. 1 legge 3 Agosto 2007 n. 123)

L'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) comma 3 detta: *"Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.

Questo documento contribuisce ad assolvere alle indicazioni del predetto comma 3 specificando divieti, obblighi e disposizioni a cui l'appaltatore si deve attenere ed analizza le fasi di lavoro oggetto del contratto al fine di eliminare le possibili interferenze e indicare le possibili soluzioni.

L'integrazione alla valutazione dei rischi relativa al singolo contratto sarà effettuata come previsto dai disciplinari di gara, adottando le procedure previste dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 al comma 2 che così recita:

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 4 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

- lettera a) *“Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro ivi compresi i subappaltatori cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;”*
- lettera b) *“Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.”*

Con riferimento diretto alle Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili si rimanda al contenuto dell'art. 96 del decreto “Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti” che al comma 2 recita: *“L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, comma 1, lettera b), e comma 3.”* (elaborazione del DUVRI).

### 3 NORMA UNI EN ISO 9001:2000

Si specifica che il Servizio di Prevenzione e Protezione ha ottenuto il riconoscimento di conformità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 pertanto tutta la documentazione inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro, siano esse procedure, istruzioni operative e/o documentazione in genere, è tenuta sotto controllo e periodicamente revisionata.

### 4 ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA


L'organizzazione della nostra Azienda Ospedaliera (A.O.), nel rispetto delle norme in vigore, è strutturata come segue:

**Datore di lavoro (DdL)** Nell'A.O. è il Direttore Generale. Al Direttore Generale compete l'organizzazione del sistema di sicurezza dell'Azienda, dotando la struttura degli organi e delle persone necessarie al funzionamento del sistema stesso. A Lui compete la scelta e l'attuazione degli interventi da effettuare, tenendo conto delle normative vigenti e dei vincoli economici dell'Azienda.

**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e SPP** Risponde alla Direzione Generale, il SPP è struttura di “staff” e non di linea. Il servizio ha il compito di valutare i rischi, proponendo:

- interventi di miglioramento;
- interventi organizzativi e formativi, supportando i Dirigenti nella realizzazione di questi interventi.

Non sono previsti compiti diretti nella gestione delle emergenze. Al servizio è richiesto lo studio dell'organizzazione per fronteggiare le emergenze non sanitarie. Non effettua autonomamente interventi che comportino altri oneri economici. Mantiene rapporti costanti per lo scambio reciproco d'informazioni con i RLS.

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center"><b>per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</b></p> <p align="center"><b>Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</b></p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 5 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

**Medico competente  
(MC)**


Collabora con il DdL e con il SPP sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori. Visita gli ambienti di lavoro per rilevare le modalità con le quali vengono svolte le attività e propone miglioramenti strutturali e organizzativi. Emette i giudizi di idoneità dei lavoratori. Partecipa all'attività di Formazione e informazione in tema di sicurezza e salute.

**Dirigente**

Mediante atto deliberativo specifico sono stati individuati, dirigenti ai fini della sicurezza: il Direttore medico di Presidio (DMP), i Direttori di Dipartimenti, i Direttori di Struttura Complessa, i Responsabili di Struttura Semplice ed i Direttori di Unità Operativa tecnica e amministrativa. Il Dirigente è individuato dalla normativa vigente come figura di "linea" avente responsabilità diretta, immediatamente dopo il DdL. Ha il compito di organizzare, coordinare, disporre, vigilare (anche tramite i preposti) e adottare tutte le misure necessarie di sicurezza nella struttura ovvero nel settore di competenza specialistica affidatogli. Deve, quando necessario, in collaborazione con il SPP, elaborare specifiche procedure di sicurezza che, una volta deliberate, diventano regolamento aziendale. Di queste procedure deve verificarne la corretta applicazione e segnalare alla Direzione e al SPP il mancato rispetto delle norme, le situazioni di difficoltà d'applicazione delle stesse.

**Preposto**

Mediante atto deliberativo specifico sono stati individuati, il Responsabile di settore o modulo organizzativo, ufficio o servizio, i Capo Sala, i Capi Tecnici, i Capi Operai, i Capi settori oltreché i Dipendenti che sovrintendono e/o coordinano il lavoro d'altri dipendenti (con assunzione della vigilanza antinfortunistica), al di fuori della responsabilità di settore o modulo, ufficio o servizio. Svolge la sorveglianza ed il controllo del lavoro del gruppo di lavoratori da lui dipendenti presso i quali ha poteri impositivi e disciplinari. La vigilanza deve essere indirizzata a che il lavoro, oltre ad essere eseguito in base al programma, si svolga in condizioni di sicurezza nell'ambito delle misure prescritte, delle direttive impartite dai superiori, nel rispetto delle regole della comune prudenza, diligenza e perizia, esigendo nel contempo che i lavoratori rispettino le norme e usino i mezzi personali e collettivi di protezione. E' tenuto ad informare i diretti superiori di eventuali deficienze o situazioni pericolose che la sua capacità e competenza gli consentono di rilevare, nonché i lavoratori dei rischi ai quali sono esposti nel lavoro che devono eseguire.

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center"><b>Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</b></p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 6 di 24</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

**Rappresentanti dei  
lavoratori per la  
Sicurezza (RLS)**

Hanno la funzione di raccogliere, vagliare trasmettere alle funzioni aziendali competenti le segnalazioni dei lavoratori in materia di salute e sicurezza. Prendono visione del documento di valutazione dei rischi, dei verbali degli organi di vigilanza e partecipano sia alla riunione di prevenzione e protezione periodica annuale sia ai sopralluoghi. Tutti i lavoratori possono rivolgersi a loro per le tematiche di salute e sicurezza, incontrandoli anche in forma riservata presso l'ufficio a loro dedicato (Pad. Ciceri 2° piano scala Direzione Sanitaria - Tel. 2654).

**Lavoratori**

Devono contribuire attivamente, con il comportamento, la vigilanza attenta, le proposte, al miglioramento della sicurezza propria, di quella dei colleghi nonché di quella degli utenti/clienti.


**Incaricati per la  
gestione delle  
emergenze non  
sanitarie**

Sono i dipendenti che hanno sostenuto un apposito Corso di Prevenzione Incendi e superato il relativo esame. Al momento in entrambi i presidi ospedalieri sono organizzati 2 turni distinti tra i dipendenti formati che prevedono una presenza 24 ore su 24 di minimo 4 persone al P.O. FBF – Oftalmico e 3 al P.O. M. Melloni, addestrate ad affrontare condizioni d'emergenza quali incendio, allagamento, ecc. Tali operatori vengono nominati con lettera a firma del Direttore Generale.

**Incaricati del Primo  
soccorso sanitario**


Essendo operativi 24 ore su 24 presso la ns. azienda 2 reparti di Pronto Soccorso, (al FBF è attivo un Dipartimento di Emergenza e Urgenza) gli incaricati per questa funzione sono stati individuati tra il personale medico e infermieristico operante nelle strutture indicate.

Per le strutture operanti sul territorio è stata predisposta la PRAOS 58 PROCEDURA PER IL PRIMO SOCCORSO" (per strutture extraospedaliere)

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO</p>	<p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p style="text-align: center;">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 7 di 24</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

## 5 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- **Azienda** = il complesso della struttura organizzata dal Datore di Lavoro pubblico o privato
- **A.O.** = Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico
- **FBF** = Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico
- **MM** = Presidio Ospedaliero Macedonio Melloni
- **Committente** = trattasi dell'A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico che commissiona il lavoro o l'appalto
- **Appaltatore/Fornitore** = trattasi dell'impresa/ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio. Tale ditta potrà essere anche impresa individuale
- **Stazione appaltante** = comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- **Interferenza** = Attività in appalto, somministrazione o subappalto svolta per conto del datore di lavoro committente in luoghi, aree, impianti, immobili, ecc., dove vengono svolti contemporaneamente altre attività di pertinenza del datore di lavoro committente
- **Rischi interferenti** = tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o contratti d'opera all'interno dell'A.O. evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di Lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi
- **RUP** = Responsabile Unico del Procedimento
- **DUVRI** = Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti
- **PE** = Piano di Emergenza dell'A.O.
- **Coordinatore dell'emergenza** = Soggetto individuato dal PE con compiti di guida e coordinamento in situazioni di emergenza interna.
- **PSC** = Piano di Sicurezza e Coordinamento (relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV del D.Lgs. 81/08.
- **POS** = Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08.

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 8 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

- **Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera** o Coordinatore per la progettazione = Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/08, in particolare della predisposizione del PSC.
- **Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**, o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori = Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08.

## 6 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO


- D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"
- D.P.R. n° 577 29 luglio 1982 "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio"
- D.P.R. n° 222 del 03/07/2003 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della L. 11/02/1994 n. 109"
- Legge 5 marzo 1990 n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti"
- D.M. del 04/04/1997 "Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza.
- Piano di Emergenza (PE) e suoi allegati
- Codice Etico Comportamentale dell'A.O.
- Procedure di Sicurezza Aziendali PRAOS (si veda l'elenco allegato)
- IOSPP 01 "ARCHITETTURA DELLA DOCUMENTAZIONE"

## 7 MODULI E DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE

- VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE a corredo del "Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze Generale" (Allegato A).
- VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E SOPRALLUOGO CONGIUNTO (Allegato B)

## 8 COSTI DELLA SICUREZZA

L'analisi della stima dei costi della sicurezza dovrà essere congrua, analitica per singole voci (si veda l'Allegato A punto 8) riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, o basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Nel caso in cui un elenco prezzi delle misure di sicurezza non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con una analisi dei costi desunta da indagini di mercato.

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center"><b>per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</b></p> <p align="center"><b>Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</b></p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 9 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, specificate all'art. 7 del DPR n. 222 del 03/07/2003 e contenute nell'Allegato A del presente documento. Tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e pertanto non si esclude la possibilità di individuare ulteriori voci quantificandone i relativi costi con motivazione pertinente.

Si precisa che per gli appalti sotto citati è possibile escludere la compilazione dell'Allegato A e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- mera fornitura senza installazione, tranne casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa (es. consegna materiali e prodotti nei luoghi di lavoro);
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione di interventi all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

## 9 DISPOSIZIONI


Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Con riferimento al comma 3 del citato articolo, tali disposizioni non si applicano per i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi presenti nell'espletamento del contratto, e pertanto la ditta aggiudicataria dovrà svolgere direttamente sue azioni di direzione e sorveglianza. *(Vedi par. 1- Argomento e Scopo).*

A questo fine le ditte devono:

- ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- garantire:
  - a. l'identificazione del proprio personale con apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro;
  - b. un contegno eticamente corretto del personale dipendente (secondo il Codice Etico Comportamentale);
  - c. l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature propri secondo le norme di buona tecnica;
- impegnarsi ad assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a carico della ditta aggiudicataria per la previdenza sociale (INAIL, INPS, ecc.).

attenersi in generale agli obblighi ed ai divieti ed in particolare alle disposizioni sotto riportate. Per un quadro completo delle disposizioni da rispettare, oltre che al presente documento occorre riferirsi anche ai Capitolati d'Appalto, ai POS ed ai PSC (quando previsti) predisposti per il contratto specifico.

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 10 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

### 9.1 Cantieri temporanei o mobili

Per lavori che comportino l'apertura di cantieri temporanei o mobili, si fa riferimento a quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08, compresi quindi lo studio preventivo degli aspetti legati alla sicurezza in fase di progettazione, a carico delle figure previste ed il rispetto della stessa normativa in fase di esecuzione.

Il SPP deve essere tempestivamente informato in merito all'apertura di eventuali cantieri, al fine di poter provvedere ad eventuali adempimenti di competenza. Allo scopo lo stesso Servizio deve disporre di copia della documentazione prevista dal citato Decreto per poter valutare eventuali aspetti critici per la sicurezza (es. "interferenze") con particolare riferimento alle aree di interfaccia fra cantiere e normali attività dell'A.O..

### 9.2 Responsabile del coordinamento

Al fine di eliminare eventuali interferenze, nel caso di contratti che prevedono la presenza continuativa di personale di ditte esterne presso le strutture dell'A.O., tra gli operatori dell'impresa appaltatrice deve essere individuato un responsabile del coordinamento con il committente, ovvero con altre ditte appaltatrici. Si raccomanda pertanto, in caso di dubbi o necessità sull'argomento in oggetto, di fare sempre riferimento alle figure indicate.

Il nominativo del suddetto coordinatore va formalizzato a:

Servizio di Prevenzione e Protezione	Sempre
U.O. Tecnico Patrimoniale	Per tutti gli interventi su strutture edili ed impianti
UO Approvvigionamenti Provveditorato Economato	Per la fornitura di servizi (es. lavanolo, vigilanza, guardiania-portierato, pulizie, mensa e distribuzione vitto ecc.)
Servizio Tecnologie Biomediche	Per i contratti, i "service" e gli interventi su apparecchiature medicali e dal laboratorio
Direzione Mediche di presidio	Per le attività cliniche


### 9.3 Disposizioni generali riguardanti la sicurezza sul lavoro e disposizioni interne

Le indicazioni, le disposizioni, gli obblighi e i divieti descritti in seguito permettono di circoscrivere i rischi (pericoli) di interferenze con le attività oggetto della gara d'appalto.

Il personale della ditta aggiudicataria durante l'espletamento di quanto previsto dal contratto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra A.O..

In particolare:


- prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto ad informare l'A.O. su eventuali rischi derivanti dalla sua attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa.
- l'impiego di attrezzature o di opere provvisorie di proprietà dell'A.O. è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati dal responsabile che le ha in carico.

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 11 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------


- la custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno della nostra A.O., è completamente a cura e rischio dell'Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze.
- l'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (ad esempio, bombole di gas compressi) dovrà essere preventivamente autorizzata. Il trasporto e l'uso corretto delle attrezzature e dei materiali dovrà rispettare, oltre alle norme vigenti, anche i regolamentati interni dell'A.O.
- l'orario di lavoro dovrà rispettare il normale orario di lavoro dell'A.O.. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con il Responsabile su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori.
- la sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. I conducenti dovranno essere istruiti sulle disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno del plesso e saranno tenuti alla loro rigorosa osservanza.
- all'interno dell'A.O la velocità dei veicoli deve essere moderata (a passo d'uomo) a causa della presenza di pedoni e altri veicoli in transito.
- a lavori ultimati la zona interessata dovrà essere lasciata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico della ditta secondo le normative vigenti). Fosse o avvallamenti pericolosi dovranno essere livellati e la pavimentazione ripristinata.

Oltre alle misure e cautele riportate ai Capitoli 9 e 10 del presente documento, ogni Appaltatore dovrà rendere noto al proprio personale dipendente e fare osservare scrupolosamente anche i seguenti obblighi e divieti riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

<b>E' OBBLIGATORIO</b>
Attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche e soprattutto ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
Non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
Recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgano in posizioni sopraelevate.
Segnalare le zone interessate da lavori ed i possibili pericoli conseguenti alle attività svolte (pavimenti scivolosi o bagnati, aperture, avvallamenti, scale portatili, cavi, ecc.)
Utilizzare i dispositivi di protezione individuali
Impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli)

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 12 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

E' VIETATO
Usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
Accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
Introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive senza preventiva autorizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'A.O..
Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati, e, comunque, aventi il piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiede stradale
Usare utensili elettrici portatili alimentati a tensioni diverse da quelle indicate dal costruttore dell'utensile stesso; coerentemente con quanto previsto dall'allegato VI "Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro" comma 6 "Rischi per Energia elettrica" del D. Lgs. 81/08.
Rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature.
Compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
Compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi ignifori o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
Ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
Compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (es. pulizia, lubrificazione, riparazione, registrazione, ecc. ).
Utilizzare le macchine e/o apparecchiature per finalità diverse da quelle per le quali sono costruite.
Transitare sotto carichi sospesi.

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 13 di 24</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

#### 9.4 Indicazioni in caso di emergenza ed evacuazione

L'A.O. si è dotata di appositi "Piani di Emergenza" (PE):

- per il Presidio Fatebenefratelli e Oftalmico
- per il Presidio Macedonio Melloni.

La Direzione Generale dell'A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico con i medesimi PE ha:

- adottato le misure di prevenzione e protezione al fine di contenere al massimo i rischi derivanti dall'eventuale sviluppo di un incendio, o dall'insorgere di altre emergenze;
- individuato le figure di responsabilità/ coordinamento e quelle con ruolo attivo
- predisposto le procedure di intervento.

Per una corretta evacuazione dagli ambienti in caso di emergenza sono affissi nelle diverse zone di entrambi i Presidi copie dei Piani di Evacuazione, con in evidenza i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza, l'ubicazione dei mezzi e dei dispositivi antincendio presenti nei reparti/servizi. È necessario attenersi alle indicazioni riportate su dette planimetrie.

Per segnalare una situazione di **emergenza** e attivare le procedure previste dai PE occorre, da qualsiasi telefono Interno, effettuare una chiamata ai seguenti numeri:

<b>7777 per il Presidio FBF</b>
<b>7373 per il Presidio MM</b>


Il telefono interno di **emergenza** è raggiungibile anche da telefoni cellulari componendo i seguenti numeri:

<b>02 6363 7777 per il Presidio FBF</b>
<b>02 6363 7373 per il Presidio MM</b>

Ogni impresa operante deve attenersi alle presenti indicazioni e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall'applicazione del titolo IV del D. Lgs. 81/08 (cantieri mobili e temporanei) e s.m.i. oppure, diversamente, predisporre gli idonei accorgimenti nell'ambito del piano di sicurezza sostitutivo del PSC.

È necessario che il Datore di lavoro o il delegato della ditta appaltatrice assicurino:

- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite);
- le istruzioni per l'evacuazione;
- l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza (addetti all'emergenza);
- Le modalità per l'interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, ecc. ecc..

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 14 di 24</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

## 9.5 Gestione delle situazioni di emergenza

le situazioni di emergenza per le quali l'A.O. ha predisposto apposite procedure operative sono le seguenti:

- INCENDIO
- BLACK OUT ELETTRICO
- BLOCCO ASCENSORI O MONTALETIGHE
- PRESENZA DI UNO SQUILBRATO O DI UN MALVIVENTE
- FUGA DI GAS
- MINACCIA DI ATTENTATO - PRESENZA DI BOMBA
- ALLAGAMENTO O INFILTRAZIONE D'ACQUA IN AMBIENTI PARTICOLARI
- TERREMOTO O CALAMITÀ NATURALI

Fermo restando quanto previsto da PE al verificarsi di una delle situazioni sopra indicate occorre:

- chiamare il numero telefonico dedicato alle emergenze indicato al capitolo 8.3 ed attivare le procedure previste dai PE dell'A.O..
- evitare azioni non autorizzate dal Coordinatore dell'Emergenza, e/o azioni avventate che possano dar luogo a danni a persone o a cose e che possano contribuire alla diffusione del panico tra le persone presenti;
- concordare con il Coordinatore delle Emergenze i possibili interventi per mettere in sicurezza l'area.

## 9.6 Emergenze sanitarie (infortuni/malori)


Entrambi i presidi ospedalieri sono dotati di Pronto Soccorso operante 24 ore su 24, pertanto in caso di malore o infortunio di un dipendente della ditta aggiudicataria, l'infortunato/malato dovrà recarsi, o essere accompagnato, nel Pronto Soccorso del presidio in cui opera per le cure del caso.

Per le strutture dell'A.O. operanti sul territorio è autorizzata la chiamata al 118 e/o il trasporto accompagnato dell'infortunato/malato al Pronto Soccorso più vicino.

# 10 POSSIBILI INTERFERENZE

## 10.1 Impianti antincendio

Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione e di lotta all'incendio, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, le imprese appaltatrici non potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dal Dirigente dell'U.O. Tecnico Patrimoniale e dal Responsabile del SPP dell'A.O.

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p style="text-align: center;">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 15 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

### 10.2 Agibilità delle vie di fuga, uscite di sicurezza e dispositivi antincendio

Le imprese appaltatrici che espletano le proprie prestazioni all'interno degli immobili della A.O. devono preventivamente prendere visione, nel caso di edifici, della planimetria dei locali con indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Responsabile del SPP e dal Dirigente dell'U.O. Tecnico Patrimoniale dell'A.O. eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali a garantire una facile percorribilità delle persone in caso d'emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (carrelli per il trasporto di materiali, macchine per la distribuzione di bevande, ecc.)

L'impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche le intercettazioni idriche e dei gas eventualmente presenti. Deve inoltre essere informata sui contenuti del Piano di Emergenza della A.O. per la corretta gestione delle emergenze.

I mezzi di estinzione e i dovranno essere sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono rimanere sgombri e liberi.

Ogni lavorazione o svolgimento del servizio deve prevedere:

- un pianificato smaltimento presso discariche autorizzate dei rifiuti o dei materiali di risulta;
- procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari;
- la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo;
- il contenimento degli impatti visivi e la produzione di cattivi odori.

Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili degli uffici in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno.


I responsabili dei presidi ospedalieri e delle sedi dell'A.O. nell'ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, circa le modalità di reperimento dei Responsabili dell'Impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso.

### 10.3 Fiamme libere

Di norma l'utilizzo di fiamme libere è vietato nei locali chiusi degli edifici della A.O..

In caso di assoluta necessità, l'utilizzo di fiamme libere potrà avvenire previa autorizzazione del Responsabile del settore Edile o Impiantistico interessato dell'A.O.. Le attrezzature di lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza e gli eventuali prelievi di energia elettrica dovranno avvenire nel rispetto delle norme. I collegamenti dovranno risultare compatibili con il punto di allaccio.

Nel caso che un'attività lavorativa, preventivamente autorizzata, preveda l'impiego di fiamme libere questa sarà preceduta:

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 16 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

- dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento (es.: locale sottostante, retrostante, ecc.);
- dall'accertamento della salubrità dell'aria all'interno dei vani tecnici a rischio;
- dall'accertamento dello svilupparsi di fumi; in tale caso si opererà con la massima cautela garantendo una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati;
- dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;
- dalla conoscenza da parte del personale del PE, comprendente, anche, l'uso dei presidi e mezzi antincendio disponibili.

Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.

#### **10.4 Barriere architettoniche / presenza di ostacoli**

L'attuazione degli interventi e l'installazione del cantiere non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi della A.O. non assoggettati all'intervento.

Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.

Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire inciampo.

Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se ne deve, inoltre, disporre l'immediata raccolta ed allontanamento al termine delle lavorazioni.

Se gli interventi presuppongono l'apertura di botole, cavedi, sottopassaggi e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.

Nel caso d'impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione.

#### **10.5 Rischio caduta materiali dall'alto**


Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni.

Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed il transito di persone terze, l'esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo.

Tutte le opere provvisorie e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti.

#### **10.6 Proiezione di schegge**

Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e segnalando l'area di influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed opportuna segnaletica di sicurezza.

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 17 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

### 10.7 Accesso di automezzi e macchine operatrici

Gli automezzi delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta ecc. delle sedi di lavoro a passo d'uomo in modo da non creare pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta ad automezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati. Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, ne tanto meno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice.

Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità dovrà essere aiutato da un secondo operatore munito di appositi D.P.I..

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione.

L'area d'intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

### 10.8 Apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici delle sedi della stazione appaltante

L'impresa deve:

- Utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;
- Utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte;
- Non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni.

L'impresa deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.


Ogni intervento sull'impiantistica degli edifici della A.O. deve essere eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato).

E' comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ecc. se non preventivamente ed espressamente autorizzati.

Ai sensi della Legge n. 46/90 e s.m.i. e suo regolamento attuativo e s.m.i., del decreto 22 gennaio 2008 , n. 37 per gli interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rivelazione incendio, estinzione incendi, ecc.), che non siano semplicemente interventi di manutenzione ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti), dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità.

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche.

I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) dovranno essere sempre sollevati da terra protetti in apposite canaline passacavi soprattutto in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni,

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 18 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

oppure, se necessariamente poggiati a pavimento, dovranno essere protetti in appositi passacavi di protezione a schiena d'asino, atte anche ad evitare inciampo. Per brevi interventi è consentito non installare le protezioni sopraindicate, ma è obbligatorio l'esercizio della sorveglianza da parte del personale della ditta appaltatrice e la predisposizione di specifica segnaletica di sicurezza.

#### **10.9 Autorizzazione alle sospensioni della fornitura di energia elettrica, gas e acqua**

Eventuali sospensioni dell'energia elettrica, dei gas medicali e non, del funzionamento degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con la Direzione Medica del presidio e con l'UO Tecnico Patrimoniale dell'A.O.

Le manovre di interruzione e di ripristino dell'erogazione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

#### **10.10 Superfici bagnate nei luoghi di lavoro**

L'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e/o a rischio scivolamento sia per i lavoratori, sia per gli utenti e per le persone che a vario titolo frequentano le strutture della A.O..


#### **10.11 Impianti di distribuzione di gas medicali e tecnici**

Tali impianti dovranno essere eseguiti secondo le norme tecniche vigenti e gli interventi dovranno essere seguiti da apposita dichiarazione di conformità. In base alla tipologia ed entità delle opere potrebbe essere necessario presentare preventivamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n° 577/82, un progetto contenente le specifiche dell'impianto di distribuzione, stoccaggio gas e dei sistemi di allarme. In tal caso prima dell'esecuzione dei lavori si dovrà acquisire il parere favorevole al progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale eventualità sarà valutata dal Responsabile Unico del Procedimento.

#### **10.12 Possibili esposizioni a Rischio biologico**

L'entità del rischio biologico presente nell'attività sanitaria e la conseguente attuazione di misure preventive dipendono principalmente dall'uso intenzionale o non intenzionale di agenti biologici pericolosi.

- Per esposizione intenzionale si intende un uso deliberato (e conosciuto) di microrganismi utilizzati come elemento attivo del processo di lavoro, in cui l'esposizione è prevedibile. In questo caso si pianificano le misure di sicurezza specifiche, relative alla fonte di rischio certa.
- Per esposizione non intenzionale si intende un'esposizione possibile ma non prevedibile. Questo succede ogni qualvolta venga trattato materiale biologico proveniente da paziente potenzialmente infetto e sia possibile un contatto accidentale con tale materiale. Inoltre è da considerare possibile, anche se poco probabile, l'esposizione non intenzionale dovuta alla frequentazione di ambienti nei quali stazionano pazienti infetti (o potenzialmente infetti) e all'utilizzo di apparecchiature o attrezzature contaminate. In questi casi vengono adottate misure preventive cosiddette "universali".

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 19 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Nello specifico per questa tipologia di rischio, sono state predisposte le seguenti Procedure di Sicurezza: PRAOS 4, 5, 15, 16, 43, 45, 50, 56, 57, 67, 69, 82, 88.

### 10.13 Possibili esposizioni a Rischio chimico

In linea generale, l'entità del rischio chimico presente nell'attività sanitaria si può sostanzialmente ricondurre alla pericolosità delle diverse sostanze utilizzate ed alle modalità di esposizione delle persone; tutti fattori che possono differenziarsi per le diverse attività lavorative svolte in azienda.

Per questa valutazione l'A.O. ha scelto il metodo messo a punto dall'INRS (Istituto Nazionale di Ricerca Francese) .

Sulla base dei dati raccolti, si può riconoscere una serie di corrispondenze nei confronti delle possibili esposizioni a sostanze chimiche, per aree o servizi considerabili omogenei tra loro.

In particolare si sono distinte le seguenti aree di attività:

- anatomia patologica e laboratori istologici e citologici
- sale operatorie (gas anestetici)
- laboratori per analisi chimico cliniche
- reparti di degenza e servizi sanitari in genere (non compresi tra quelli già elencati)

**Le aree NON classificate a rischio "BASSO PER LA SICUREZZA - IRRILEVANTE PER LA SALUTE" sono le seguenti:**

Anatomia Patologica	Possibile presenza di sostanze classificate cancerogene o mutagene
Laboratori di analisi chimico cliniche	Possibile presenza di sostanze classificate cancerogene o mutagene

Nello specifico per questa tipologia di rischio, sono state predisposte le seguenti Procedure di Sicurezza: PRAOS 7, 8, 9, 14, 16, 23, 28, 29, 30, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 54, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 76, 81, 82, 85, 87.

### 10.14 Farmaci chemioterapici antitumorali


Nell'A.O. sono impiegati farmaci chemioterapici antitumorali per terapie su pazienti oncologici.

La presenza di tali farmaci è di norma limitata ai seguenti reparti:

- SC Oncologia Medica (Degenza - Unità Farmaci Antitumorali - Ambulatori iniezioni)
- Farmacia (deposito farmaci)

Al fine di non creare situazione di indebita esposizione, le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi che dovessero effettuare interventi nelle SC indicate dovranno:

- concordare preventivamente con il SPP e con il Responsabile della SC dell'A.O. le modalità di intervento;

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 20 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

- rispettare le modalità di accesso stabilite dall'A.O.;
- dotarsi di idonei DPI se ritenuti necessari.

Nello specifico per questa tipologia di rischio, è stata predisposta la seguente Procedure di Sicurezza: PRAOS N° 6 "La prevenzione del rischio di esposizione professionale a farmaci"

#### **10.15 Uso di sostanze chimiche (vernici, smalti, siliconi, detergenti, ecc.)**

L'impiego di sostanze chimiche da parte d'impresе che operino negli edifici della A.O. deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate nelle "schede di sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.97) e schede tecniche (schede tutte che dovranno essere presenti in situ insieme alla documentazione di sicurezza).

Per le eventuali sostanze chimiche presenti dovranno essere richieste alle Ditte fornitrici le Scheda di Sicurezza e le Schede Tecniche che, in forma comprensibile, dovranno essere a disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tali schede.

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d'urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.

È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi.


I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

#### **10.16 Emergenza per lo sversamento di sostanze chimiche**

In aggiunta a quanto previsto dal PE dell'A.O., in caso di sversamento di sostanze chimiche occorre:

- arieggiare il locale ovvero la zona;
- utilizzare secondo le istruzioni, i Kit di assorbimento (che devono essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze), riponendo il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
- comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di Sicurezza" (conformi al D.M. 04.04.97), che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 21 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

### 10.17 Sviluppo di polveri, fibre, inquinanti aerei, fumi, gas, vapori derivanti da lavorazioni

Nel caso che un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di uno o di più agenti indicati, si opererà con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con barriere. Tali attività saranno programmate e svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro, salvo cause di forza maggiore in cui saranno prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti.

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei lavoratori dipendenti.

Qualora l'A.O. decida di svolgere monitoraggi ambientali, e da questi si evidenzino alterazioni alle condizioni di sicurezza per pazienti ed operatori, potranno essere indicate all'appaltatore misure di contenimento degli inquinanti, cui lo stesso dovrà attenersi scrupolosamente.

### 10.18 Depositi, magazzini e locali in genere

Le aree ed i locali dati in uso alla ditta appaltante dovranno essere utilizzati solo ai fini e con le modalità concordate con la stazione appaltante.

### 10.19 Sovraccarichi

L'introduzione, anche temporanea di carichi su solai, in misura superiore al limite consentito dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato. Se del caso l'A.O. potrà richiedere alla ditta appaltatrice certificazione scritta per l'idoneità statica dell'intervento.

### 10.20 Materiali e forniture da utilizzarsi da parte della ditta appaltatrice per i lavori


L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15, D.Lgs. n. 81/2008), richiedendo esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica (con esplicito riferimento al D. Lgs. n. 81/2008), le schede di sicurezza se trattasi di sostanze, i manuali d'uso se trattasi di apparecchiature.

Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione dell'A.O. del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'A.O. e degli organi di controllo ispettivi esterni.

L'ubicazione e le caratteristiche delle apparecchiature, dei materiali e delle sostanze devono essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati/utilizzati.

### 10.21 Radiazioni ionizzanti

- a) **Tubi RX:** tutti gli interventi dovranno essere programmati nel rispetto delle PRAOS 12 e 61. In particolare si delimita e si segnala con appositi cartelli la "Zona Controllata" durante l'emissione radiante dell'apparecchiatura radiologica. La regolamentazione per l'accesso alla "Zona Controllata" si riferisce alle apparecchiature radiologiche fisse solo durante l'erogazione raggi ed a lampada di segnalazione accesa, mentre, non essendo praticabile la delimitazione e la segnalazione delle "Zone Controllate" per le apparecchiature radiologiche mobili, si identifica come "Zona Controllata" l'intera

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p style="text-align: center;">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 22 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

stanza, durante l'emissione radiante, con conseguente accesso regolamentato. Autorizzati all'accesso delle zone controllate è solamente il personale interno od esterno all'A.O. debitamente classificato e dotato di dosimetro.

- b) **Sorgenti radioattive:** tutti gli interventi dovranno essere programmati nel rispetto delle PRAOS 11, 32, 51, 52, 53, 60, 68, 80, 86. Le sorgenti radioattive sono conservate e impiegate presso il Servizio di Medicina Nucleare del Presidio FBF - Oftalmico. Tale servizio è classificato zona controllata ad accesso regolamentato. Autorizzati all'accesso delle zone controllate è solamente il personale interno od esterno all'A.O. debitamente classificato e dotato di dosimetro.

### 10.22 Radiazioni ottiche (non ionizzanti)

- a) **Radiazioni coerenti (laser):** tutti gli interventi dovranno essere programmati nel rispetto della PRAOS 36. I locali ove sono impiegate le apparecchiature laser sono segnalati con appositi cartelli, e la regolamentazione per l'accesso sussiste durante l'emissione della radiazione laser, segnalata dalla lampada di "Pericolo emissione radiazione laser" posta sopra la porta di accesso.
- b) **Radiazioni non coerenti (IR-UV):** tutti gli interventi dovranno essere programmati nel rispetto della PRAOS 26.

Nel caso in cui durante l'attività in presenza di Radiazioni Ottiche Non Ionizzanti, si configurino rischi per terzi, l'attività stessa sarà preceduta dall'attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il divieto di permanenza (oltre che di transito) ai terzi nelle zone di intervento, con predisposizione di delimitazioni, segregazioni e apposita segnaletica di sicurezza.

### 10.23 Radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici)

Tutti gli interventi che dovessero essere programmati nelle zone ad accesso regolamentato devono essere preventivamente autorizzati dal Direttore/Responsabile di struttura e dal RSPP della A.O., inoltre il personale delle ditte esterne devono attenersi alla regolamentazione degli accessi secondo la cartellonistica esposta.


### 10.24 Risonanza magnetica

Tutti gli interventi che dovessero essere programmati nella "zona ad accesso controllata" devono essere preventivamente autorizzati dall'Esperto Responsabile della Sicurezza e dal Medico Responsabile dell'attività dell'impianto.

Tutti gli operatori esterni devono conoscere ad attenersi:

- al Regolamento interno di sicurezza per la RISONANZA MAGNETICA;
- alle Norme specifiche per il personale addetto alle operazioni di rabbocco dei liquidi criogeni;
- ai percorsi indicati sulle planimetrie;
- alla PRAOS 34.

Inoltre, prima dell'ingresso nella "zona ad accesso controllata" devono compilare il **Questionario preliminare per l'accesso alla diagnostica di Risonanza Magnetica**.

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p style="text-align: center;"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p style="text-align: center;">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 23 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

### 10.25 Possibili esposizioni a Rumore

L'entità del rischio derivato dall'esposizione a rumore nell'A.O. è stata oggetto di valutazione specifica da parte del SPP mediante l'esecuzione di misure fonometriche. Le stesse sono state eseguite in alcuni reparti/servizi monitorando le postazioni di lavoro che potrebbero esporre a rumore gli operatori che le occupano. E' emerso che non sono stati mai superati i valori limite di esposizione.

I punti di criticità rilevati sono stati:

- Centrale termica
- Stamperia Tipografia
- Mensa
- Laboratorio di analisi
  - a. Settore Microbiologia
  - b. Settore Biochimica
  - c. Settore Urgenze

Per le eventuali attività svolte in Centrale Termica al di fuori della cabina silente si ritiene necessario l'utilizzo di DPI specifici dagli operatori.

## 11 INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative della A.O., in particolare quando le stesse comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, fumi ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli uffici/locali, dovranno essere informati il Dirigente della struttura interessata e il Responsabile unico del procedimento dell'A.O. che, supportati dal Servizio Prevenzione e Protezione, forniranno informazioni ai propri dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi di disabilità, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.


Il **Dirigente dell'A.O. coadiuvato dal Preposto**, preventivamente informati dell'intervento, dovranno informare il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche fornite.

Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Dirigente informerà il RUP che dovrà immediatamente attivarsi convocando il Rappresentante dell'impresa (o Cantiere) presso la sede di svolgimento del lavoro, allertando il Servizio Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, al fine di intraprendere tutte le azioni per limitare i fattori inquinanti ovvero per alternare le attività di lavorazione a quelle dell'attività della A.O..

## 12 COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA A.O.

I lavoratori della A.O. dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

 <p>Azienda Ospedaliera FATEBENEFRAATELLI E OFTALMICO</p>	<p align="center"><b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)</b></p> <p align="center">per l'eliminazione delle interferenze tra le imprese operanti nella A.O. e le attività proprie dell'A.O. stessa</p> <p align="center">Art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81</p>	<p>DVR 07 DATA: 25/06/2008 Rev. 0 Pag. 24 di 24</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

### **13 MODELLO PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA E DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE a corredo del "DUVRI" (Allegato A)**

Alle ditte partecipanti alla procedura d'appalto, viene richiesta in fase di aggiudicazione la compilazione dell'allegato A per la valutazione dei rischi da interferenze.

Con l'allegato vengono raccolte le informazioni per gli aspetti specifici della valutazione dei rischi da interferenze.

Le finalità dell'allegato sono le seguenti:

- contribuire alla valutazione dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore
- contribuire alla valutazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza;

### **14 VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E SOPRALLUOGO CONGIUNTO (Allegato B)**

Ad aggiudicazione avvenuta, presso la sede di svolgimento del lavoro, tra i Rappresentanti della A.O. ed il Rappresentante dell'Appaltatore o Fornitore, dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto allo scopo di:

- valutare congiuntamente i rischi presenti riferibili all'ambiente di lavoro ad alla interferenza tra le attività presenti;
- informarsi reciprocamente sulle azioni necessarie per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione conseguenti alla valutazione.

Nell'occasione dovrà essere redatto un "VERBALE DI COOPERAZIONE COORDINAMENTO e SOPRALLUOGO CONGIUNTO" (vedi allegato B).

Per i rischi interferenziali vengono definiti tre livelli:

- B = Basso
- M = Medio
- A = Alto

In merito ai criteri adottati per la valutazione si precisa che

- per rischi misurabili quantitativamente la valutazione del rischio sarà direttamente correlata al valore riscontrato nelle analisi ambientali dell'inquinante chimico, fisico o dell'agente biologico; (esempi: gas anestetici, aldeide glutarica e formica, xilene, dosi di radiazioni ionizzanti assorbite, rumore, legionella, ecc.)
- per quanto non misurabile quantitativamente si è provvederà ad una stima congiunta del livello di rischio, considerando il prodotto della probabilità di accadimento del danno e della gravità del danno ipotetico.